SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2007.

Integrazioni agli articoli 3 e 7 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993;

Visti in particolare, gli articoli 1, 3 e 7 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

EMANA
le seguenti modifiche al regolamento interno
del Consiglio dei Ministri:

Art. 1.

1. Al regolamento interno del Consiglio dei Ministri sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione è, altresì, subordinata alla previa verifica della compatibilità dello schema con l'ordinamento comunitario, dichiarata all'atto della richiesta dall'amministrazione proponente»;

b) all'art. 7, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: «5-*bis.* Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato possono riportare all'esame del Consiglio immediatamente successivo i provvedimenti che evidenzino un palese contrasto con l'ordinamento comunitario».

Roma, 7 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A07929

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Barros Da Silva Ana Rosa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Barros Da Silva Ana Rosa, nata a Recife (Brasile) il 28 giugno 1961, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente in possesso del titolo accademico-professionale di «titulo de psicologo», conseguito presso l'«Universidade Federal de Pernambuco» in data 16 dicembre 1983;

Considerato che è iscritta presso il «Conselho Regional de Psicologos SP» dal 26 novembre 1984 al 26 novembre 1991, da cui si è cancellata per sua richiesta;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegati;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Trieste, come da quest'ultima confermato in data 6 marzo 2002;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Alla sig.ra Barros Da Silva Ana Rosa, nata a Recife (Brasile) il 28 giugno 1961, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei psicologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A07909

DECRETO 3 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Crisera Maria Lisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois (U.S.A.), cittadina statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «attorney at law» conseguito di cui è in possesso dal 16 dicembre 1991, come attestato da «The State Bar of California», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la sig.ra Crisera ha conseguito i seguenti titoli accademici: «bachelor» presso l'«Harvard College» di Cambridge (Massachusetts - U.S.A.) nel giugno 1987 e «juris doctor» presso la «University of California - Berkeley School of Law» di Berkeley (California - U.S.A.) in data 25 maggio 1991;

Preso atto che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale;

Considerato che la sig.ra Crisera ha già ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di «attorney at law», con decreto dirigenziale del 29 marzo 2006 con applicazione della prova completa;

Preso atto che l'istante ha presentato ricorso al Tar del Lazio avverso il provvedimento di riconoscimento di cui sopra, ottenendo l'accoglimento dello stesso con sentenza n. 3966 del 29 marzo 2007;

Considerato che in esecuzione della sentenza sopra citata, nella conferenza dei servizi del 22 giugno 2007, con il conforme parere scritto, in atti allegato, del rappresentante del Consiglio nazionale, si è ritenuto di confermare il parere precedentemente espresso, in considerazione del fatto che i titoli conseguiti e documentati dalla richiedente attengono esclusivamente al diritto statunitense e all'esercizio professionale in quel Paese, salva la collaborazione con uno studio professionale italiano. Non risulta, da detta documentazione, che abbia maturato esperienze tecnico-professionali attinenti al diritto e all'esercizio professionale più propriamente italiani;

Rilevato la differenza, sia sostanziale che formale tra la formazione accademico-professionale richiesta in ltalia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, e che l'attività documentata non ha alcuna inferenza ai fini dell'esercizio della professione in Italia, per cui appare necessario subordinare il riconoscimento del titolo al superamento della prova completa, come già deciso con il decreto dirigenziale del 29 marzo 2007;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 e successive integrazioni;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98 e successive integrazioni per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 8 agosto 1998 dalla Questura di Bologna a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois (U.S.A.), cittadina statunitense, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A07910

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2007.

Conferimento di beni immobili e mobili al patrimonio dell'E.N.A.C.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO E AEREO

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 250 del 1997, a norma del quale: «Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali»;

Visto il comma 4 del medesimo art. 8 il quale prevede la costituzione di un Ufficio commissariale per l'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 250 del 1997 a norma del quale: «Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con l'acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'Aviazione Civile, del Registro Aeronautico Italiano, dell'Ente Nazionale della Gente dell'Aria, sono esenti da tasse e imposte»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 maggio 1999, n. 66/T, e successive modificazioni, che ha costituito l'Ufficio commissariale;

Vista la delibera dell'Ufficio commissariale n. 38 del 7 febbraio 2003, che costituisce l'allegato A del presente decreto, inerente l'individuazione del bene immobile

ubicato a Roma, in viale America n. 111, già appartenente all'Ente Nazionale Gente dell'Aria (E.N.G.A.) da assegnare all'E.N.A.C. ai fini della costituzione del relativo patrimonio;

Viste, altresì, le delibere dell'Ufficio commissariale numeri 45 e 49, rispettivamente, del 4 giugno 2003 e 25 giugno 2003 e la documentazione annessa, costituenti l'allegato B del presente decreto - inerenti l'individuazione dei beni mobili già appartenenti alla ex Direzione generale dell'Aviazione Civile da assegnare all'E.N.A.C. ai fini della costituzione del patrimonio, relative alle circoscrizioni di: Ancona Falconara, Reggio Calabria, Pisa, Grosseto, Lucca, Massa Cinquale, Olbia, Catania, Milano Linate, Brescia, Alghero, Firenze, Siena, Genova, Albenga, Palermo, Lampedusa, Pantelleria, Trapani, Torino, Cuneo, Trieste, Venezia, Treviso, Padova, Cagliari, Lamezia Terme, Crotone, Pescara, Bari, Foggia, Milano Malpensa, Bergamo, Roma Fiumicino, Brindisi, Taranto Grottaglie, Rimini, Forlì, Verona, Bolzano,Vicenza e Roma Ciampino;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 12 luglio 2006, reg. n. 9, fg. n. 125, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, costituiscono patrimonio dell'E.N.A.C. i beni immobili e mobili individuati dalle delibere dell'Ufficio commissariale numeri 38, 45 e 49, rispettivamente, del 7 febbraio 2003, del 3 giugno 2003 e del 25 giugno 2003 che costituiscono gli allegati A e B del presente decreto e ne formano parte integrante.

2. Sono esclusi dall'assegnazione all'E.N.A.C. i beni mobili indicati nell'allegato C che forma parte integrante del presente decreto. I beni esclusi dall'assegnazione devono essere restituiti dall'ENAC al Ministero dei trasporti, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi generali, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni e le volture catastali in esenzione da tasse e imposte dei beni trasferiti a favore dell'E.N.A.C. Nel caso in cui il bene immobile di cui all'allegato A necessiti ancora di frazionamento e/o accatastamento, l'E.N.A.C. vi provvederà a proprie cure e spese.

2. Il presente decreto costituisce, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili trasferiti all'E.N.A.C., di cui all'allegato B, per le Amministrazioni statali interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

Il capo del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo
DI VIRGILIO

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 376

ALLEGATO *A*

Beni Immobili già appartenenti all'Ente Nazionale Gente dell'Aria (E.N.G.A.) che vengono trasferiti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Immobile sito in Roma, viale America n. 111, come meglio descritto nella delibera dell'Ufficio commissariale n. 38 del 7 febbraio 2003 e relativo annesso descrittivo della provenienza della porzione immobiliare e della sua identificazione catastale.

ALLEGATO *B*

Beni mobili che vengono assegnati all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Beni mobili già appartenenti alla ex Direzione generale dell'Aviazione Civile individuati con delibere dell'Ufficio Commissariale nn. 45 e 49, rispettivamente, del 3 giugno 2003 e del 25 giugno 2003 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Beni mobili esclusi dall'assegnazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Beni mobili già appartenenti alla ex Direzione generale dell'aviazione civile, individuati con delibere dell'Ufficio Commissariale numeri 45 e 49, ed esclusi dall'assegnazione all'E.N.A.C.:

Circoscrizione Aeroportuale di Ancona Falconara	
Numero di inventario	Descrizione
456	Timbro con sigillo dello Stato
457	Timbro postale ovale

Circoscrizione Aeroportuale di Pisa	
Numero di inventario	Descrizione
857	Timbro franchigia postale
858	Timbro franchigia postale

Circoscrizione Aeroportuale di Olbia	
Numero di inventario	Descrizione
496	Timbro ufficiale
497	Timbro postale

Circoscrizione Aeroportuale di Milano Linate	
Numero di inventario	Descrizione
78	Timbro metallico per ufficio
79	Timbro metallico per ufficio
80	Timbro metallico per ufficio
81	Timbro metallico per ufficio

Circoscrizione Aeroportuale di Bari	
Numero di inventario	Descrizione
1083	Timbro a secco DCA
1084	Timbro a secco DCA
1085	Timbro a secco DCA
1086	Timbro a secco DCA
1087	Timbro a secco DCA
1088	Timbro a secco DCA

Circoscrizione Aeroportuale di Roma Fiumicino	
Numero di inventario	Descrizione
17	Timbro metallico tondo 35 mm con scritta DCA FCO
50	Timbro metallico tondo 21 mm con scritta DCA FCO
51	Timbro metallico tondo 28 mm con scritta DCA FCO
603	Timbro metallico tondo 36 mm
604	Timbro metallico tondo per ceralacca 31 mm
605	Timbro ovale metallico franchigia postale
612	Timbro tondo
613	Timbro ovale
614	Timbro tondo
694	Timbro ufficiale metallo 28 mm con dicitura "Circoscrizione Aeroportuale FCO"
718	Timbro metallico ovale per franchigia postale
1164	Timbro numeratore per protocollo
1165	Timbro numeratore per protocollo

Circoscrizione Aeroportuale di Verona	
Numero di inventario	Descrizione
1	Timbro postale
2	Timbro postale

Circoscrizione Aeroportuale di Roma Ciampino	
Numero di inventario	Descrizione
2	Timbro metallico ovale per franchigia postale
13	Timbro a secco
378	Timbro metallico per franchigia postale
379	Timbro tondo metallico

Circoscrizione Aeroportuale di Alghero	
Numero di inventario	Descrizione
19	Timbro postale metallico
491	Timbro ufficiale
492	Timbro postale

Circoscrizione Aeroportuale di Genova	
Numero di inventario	Descrizione
270	Timbro ovale per franchigia postale "UCTA Albenga"
279	Timbro ufficiale tondo "UCTA Albenga"

07A07927

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ariston - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Aversa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli Enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Ariston - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.» costituita in data 8 febbraio 1962, codice fiscale n. 00259810612, con sede in Aversa (Caserta), è stata sciolta e posta in liquidazione il 9 ottobre 1996 e che è stato nominato liquidatore il sig. Raffaele Cipresso;

Vista la relazione di mancata revisione del 5 gennaio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Farina, nato a Gragnano (Napoli), il 23 marzo 1943, con studio in Caserta, via Amalfi n. 10, è nominato liquidatore della società cooperativa «Ariston - Soc. coop. produzione e lavoro a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), in sostituzione del sig. Raffaele Cipresso.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07919

DECRETO 24 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Madonna di Fatima S.c.r.l.», in Angri.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli Enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Madonna di Fatima S.c.r.l.», costituita in data 23 gennaio 1980, codice fiscale n. 01012400659, con sede in Angri (Salerno), è stata sciolta e posta in liquidazione il 4 maggio 1998 e che è stato nominato liquidatore il sig. Catello Santilli;

Vista la relazione di mancata revisione del 27 febbraio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Perriello, nato a Campora (Salerno), il 31 luglio 1964, con studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 111, è nominato liquidatore della società cooperativa «Madonna di Fatima S.c.r.l.», con sede in Angri (Salerno), in sostituzione del sig. Catello Santilli.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07918

DECRETO 3 settembre 2007.

Integrazioni e modifiche al decreto 15 gennaio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007 (di seguito: decreto direttoriale 15 gennaio 2007);

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2007, recante integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007;

Visto il decreto direttoriale 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2007, recante integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007;

Viste le istanze con le quali la società Halliburton Italiana Spa chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 76 prodotti esplodenti di cui alla tabella 1 (che dispongono tutti di marchio CE), da impiegare nelle operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia;

Visto che la società Halliburton ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte degli organismi notificati inglese HSE e francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Considerato che tale documentazione attesta la conformità dei prodotti esplodenti in questione ai requisiti previsti dal citato decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979;

Visto il versamento di 3.800,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società Halliburton presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Chieti in data 23 aprile 2007 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007 dei prodotti di cui alla tabella 1;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla Halliburton Italiana Spa

1. I prodotti esplodenti di cui alla tabella 1, intestati alla società Halliburton Italiana Spa (cui è assegnato il codice HAL), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. Alle società fabbricanti i prodotti di cui al comma 1 non presenti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono attribuiti i codici società indicati nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA'
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, JET RESEARCH CENTER – Alvarado, Texas (U.S.A.)	HJT
PACIFIC SCIENTIFIC ENERGETIC MATERIAL CO. – Chandler, Arizona (U.S.A.)	PSE

3. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nelle sezioni e con i codici del Ministero dello sviluppo economico indicati nella seguente tabella:

TABELLA 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizz.
PERFORATOR – 4" GSC – BH – RDX 100000123	1Aa 4302	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 1 9/16" SSB III – RDX 100000358	1Aa 4303	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 4" GSC - 4SPF DP - RDX 100000360	1Aa 4304	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 4" GSC DP – 4SPF - RDX 100000396	1Aa 4305	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" DP GSC - RDX 100000402	1Aa 4306	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 1/8" GSC DP – RDX 100000406	1Aa 4307	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 5" DP - 5SPF - RDX 100000419	1Aa 4308	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" DP - RDX 100000428	1Aa 4309	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 4 5/8" SH - 12SPF - RDX 100005311	1Aa 4310	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 4 5/8" OMNI - BH - RDX 100005319	1Aa 4311	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" BH - RDX 100005321	1Aa 4312	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 4 5/8" DP - 6SPF - RDX 100005322	1Aa 4313	HJT (import. HAL)

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizz.
PERFORATOR - 4 5/8" DP - 12SPF - RDX 100005324	1Aa 4314	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 4 5/8" OMNI DP/LD - 12SPF - RDX 100005325	1Aa 4315	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 4 5/8" OMNI - 12SPF BH/LD - RDX 100005326	1Aa 4316	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 2 3/4" DP - RDX 100005328	1Aa 4317	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" DP - RDX 100005333	1Aa 4318	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" DP - RDX 100008014	1Aa 4319	HJT (import. HAL)
CHG, 3 3/8, 60 DEG, RDX, BH CHRGS 100008088	1Aa 4320	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" BH 12 SPF - RDX 100008251	1Aa 4321	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 5" DP GSC - RDX 100010810	1Aa 4322	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" GSC DP - RDX 100010848	1Aa 4323	HJT (import. HAL)
CHARGE, 4.625" - RDX 100014340	1Aa 4324	HJT (import. HAL)
CHG, 2 IN, SIDEWINDER CHRGS 100014487	1Aa 4325	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 3 3/8" DP – 6SPF - RDX 100080386	1Aa 4326	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 4 5/8" BH – 18 SPF - RDX 100156990	1Aa 4327	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 6" BH – RDX 100156991	1Aa 4328	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 6" DP – 12SPF - RDX 100156993	1Aa 4329	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 5 1/8" SH - 14SPF - RDX 100157007	1Aa 4330	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 2 3/4" SUPER DP - RDX 100157026	1Aa 4331	HJT (import. HAL)
CHG, 3 3/8 IN, 12 SPF, RDX, LFD BH CHRGS 100157048	1Aa 4332	HJT (import. HAL)
PERFORATOR - 4" DP - RDX 100158131	1Aa 4333	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 3 3/8" DP 6SPF - RDX 100158135	1Aa 4334	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 3 1/8" DP 4SPF - RDX 100158136	1Aa 4335	HJT (import. HAL)
CHARGE – 4" – RDX - BH 100158137	1Aa 4336	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 4" DP GSC - 4SPF - RDX 100158138	1Aa 4337	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 5" DP - 5SPF - RDX 100158139	1Aa 4338	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 3 1/8" DP – RDX (PRIME) 100158141	1Aa 4339	HJT (import. HAL)

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizz.
PERFORATOR – 2 3/4" DP - RDX 100158220	1Aa 4340	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 4 5/8" SH – 12 SPF – LFD - RDX 101000801	1Aa 4341	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 7" BH – 12 SPF - RDX 101007227	1Aa 4342	HJT (import. HAL)
CHARGE, 3 1/8", DP - RDX – NO JACKET 101203977	1Aa 4343	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 4" DP – RDX 101204537	1Aa 4344	HJT (import. HAL)
CHARGE – 5 1/8 – 21SPF CLUSTER - BH 101206347	1Aa 4345	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 2 3/4" BH – RDX 101206793	1Aa 4346	HJT (import. HAL)
12/14SPF - TWISTLOCK – RDX 101228161	1Aa 4347	HJT (import. HAL)
PERFORATOR – 4 5/8" SH – 12SPF - RDX 101228756	1Aa 4348	HJT (import. HAL)
CHARGE – 5" – RDX - BH 101235817	1Aa 4349	HJT (import. HAL)
CHARGE – 5" – 21SPF – CLUSTER – BH - RDX 101292616	1Aa 4350	HJT (import. HAL)
CHARGE – 3.375" – 6SPF – RDX – SDP - ZINC 101293450	1Aa 4351	HJT (import. HAL)
CHARGE – 5" – 14SPF – SUPER HOLE – MIRAGE – RDX 101307494	1Aa 4352	HJT (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 1, 51-1965-3	2C 0037	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 2, 51-6937-1	2C 0038	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 2, 2-350130-1	2C 0039	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 2, 2-350130-2	2C 0040	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 2, 2-350210-1	2C 0041	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 3, 51-6956-1	2C 0042	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 3, 51-6956-2	2C 0043	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 3, 51-6985-1	2C 0044	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 3, 51-6985-2	2C 0045	PSE (import. HAL)
OILFIELD PERCUSSION DETONATORS Style 4, 2-350240-1	2C 0046	PSE (import. HAL)
PERCUSSION PRIMER 51-9067-1	2C 0047	PSE (import. HAL)
PERCUSSION PRIMER 2-350160-1	2C 0048	PSE (import. HAL)
PERCUSSION PRIMER 2-350220-1	2C 0049	PSE (import. HAL)

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizz.
NON-ELECTRIC DETONATORS-HMX DET CORD INITIATOR (HMX), 100005307	2C 0050	HJT (import. HAL)
NON-ELECTRIC DETONATORS-HMX DETONATOR – NON-ELECTRIC, 100015136	2C 0051	HJT (import. HAL)
NON-ELECTRIC DETONATORS-HMX INITIATOR – DET CORD – HMX – THREADED, 100008252	2C 0052	HJT (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 1, 51-8200-1 e 2-3150170-1	2E 0006	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 1, 51-8200-2	2E 0007	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 1, 51-8200-3 e 2-350170-3	2E 0008	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 2, 51-8398-1 e 2-350180-1	2E 0009	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 2, 51-8398-2	2E 0010	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 2, 51-8398-3 e 2-350180-3	2E 0011	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 2, 51-8398-4	2E 0012	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 3, 51-8775-1 e 2-350190-1	2E 0013	PSE (import. HAL)
OILFIELD DETONATING DELAYS Style 3, 51-8775-2	2E 0014	PSE (import. HAL)

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2007

Il direttore generale: ROMANO

07A07876

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2007.

Autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 luglio 2007 dal laboratorio ARPA – Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna – Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17 e perfezionata in data 24 agosto 2007, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA – Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna – Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 1 allegato III
Spettrofotometria nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

07A07849

DECRETO 29 agosto 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 171 del 23 luglio 2004 con il quale al laboratorio ARPA – Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna – Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 giugno 2007 e perfezionata in data 24 agosto 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA – Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna – Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, al rilascio dei certificati di analisi

nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Spettrofotometria nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/93
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992

07A07850

DECRETO 31 agosto 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chirale Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 32 del 9 febbraio 2005 con il quale al laboratorio Chirale Srl, ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 agosto 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chirale S.r.l., ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto Secco totale, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, paragrafo 2.3
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, paragrafo 4
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, paragrafo 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 p.to 4C + Reg. CE 355/05
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, paragrafo 3.2.1

07A07851

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 16 giugno 2007.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Vista la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006 del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti € 105.000.000 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 «Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 «Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 «Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Considerato che per effetto del comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme per circa € 186.237.791 sullo stanziamento di bilancio del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Considerato pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2007 ammonta a complessivi € 1.564.917.148 di cui:

€ 1.450.603.208 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale — C.d.R. n. 4 «Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

€ 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 «Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

€ 6.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 «Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

€ 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 «Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.564.917.148 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 10 maggio 2007 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007, ammontanti nel complesso a € 1.564.917.148 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	€	732.000.000
2. Somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€	745.000.000
3. Somme destinate ai Comuni.	€	44.466.940
4. Somme attribuite al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale	€	43.450.208
Totale . . .	€	1.564.917.148

Art. 2.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4 e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2007;

Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2006;

Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2006;

Tab. 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarietà sociale per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo stesso.

A tal fine le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della solidarietà sociale, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 4.

Ulteriori risorse derivanti da tutti i provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali relativi al 2007, inclusa la disponibilità delle somme accantonate per effetto del comma 507, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pari a circa € 186.237.791, saranno ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 16 giugno 2007

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 65

Riparto generale anno 2007 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2007

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	**€**	**1.564.917.148**
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	**€**	**732.000.000**
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	**€**	**745.000.000**
Fondi destinati ai Comuni	**€**	**44.466.940**
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge n. 285 del 1997		
Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale	**€**	**43.450.208**

Diritti soggettivi - Tabella n. 2

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo	
Legge 23 dicembre 1998, n. 448		
Art. 65 - *Assegni ai nuclei familiari ecc.*	€	319.000.000
Art. 66 - *Assegni di maternità ecc.*	€	233.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104		
Art. 33 - *Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave*	€	176.400.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448		
Art. 39 - *Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major*	€	3.600.000
TOTALE	**€**	**732.000.000**

Regioni anno 2007 - Tabella n. 3

Risorse destinate alle Regioni e province autonome

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2007
Abruzzo	2,45%	18.261.223,16
Basilicata	1,23%	9.166.764,39
Calabria	4,11%	30.636.728,35
Campania	9,98%	74.372.707,01
Emilia Romagna	7,05%	52.550.809,84
Friuli Ven. Giulia	2,19%	16.341.204,79
Lazio	8,60%	64.073.157,57
Liguria	3,02%	22.492.995,27
Lombardia	14,15%	105.415.354,09
Marche	2,68%	19.931.865,38
Molise	0,80%	5.942.600,74
P.A. di Bolzano	0,82%	6.136.153,42
P.A. di Trento	0,84%	6.289.128,85
Piemonte	7,18%	53.499.645,13
Puglia	6,98%	51.977.995,10
Sardegna	2,96%	22.055.022,47
Sicilia	9,19%	68.431.516,63
Toscana	6,55%	48.831.737,60
Umbria	1,64%	12.230.745,35
Valle d'Aosta	0,29%	2.150.166,59
Veneto	7,28%	54.212.478,25
TOTALI	**100%**	**€ 745.000.000,00**

Comuni anno 2007 - Tabella n. 4

Risorse destinate ai Comuni

COMUNI	IMPORTI 2007
VENEZIA	844.067,00
MILANO	4.398.455,00
TORINO	3.121.291,00
GENOVA	2.131.404,00
BOLOGNA	1.036.835,00
FIRENZE	1.328.456,00
ROMA	9.650.449,00
NAPOLI	7.238.648,00
BARI	1.930.891,00
BRINDISI	959.388,00
TARANTO	1.501.912,00
REGGIO CALABRIA	1.745.163,00
CATANIA	2.386.538,00
PALERMO	5.014.249,00
CAGLIARI	1.179.194,00
TOTALI	**44.466.940,00**

Fondo indistinto anno 2007 - Tabella 5

Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero della solidarietà sociale	**€ 43.450.208**

07A07846

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 giugno 2007.

Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna. Fase di completamento n. 6. (Ordinanza n. 444).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14, di assegnazione di nuovi compiti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 al fine di completare la fase di programmazione degli interventi con le risorse disponibili e di attivare le procedure necessarie al passaggio in ordinario di tutta la gestione commissariale e degli interventi programmati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 con la quale è stato prorogato, fino alla data del 30 giugno 2007, l'incarico di Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per il completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza idrica, autorizzando altresì il Commissario a trasferire le residue disponibilità finanziarie al bilancio della regione Sardegna, in appositi capitoli di spesa, per il proseguimento delle iniziative commissariali;

Viste le ordinanze n. 427 del 1° settembre 2005, n. 437 dell'11 ottobre 2006, n. 438 del 11 ottobre 2006 e n. 441 del 13 febbraio 2007 e n. 442 del 19 aprile 2007 con le quali è stato avviato — per fasi — il processo di completamento della programmazione commissariale e di trasferimento in ordinario della gestione degli interventi commissariali;

Atteso che con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002, con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nell'Area di intervento n. 2 - «Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle norme vigenti» è stato ricompreso il completamento dell'intervento «Diga per l'utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini minori ed opere complementari», con un finanziamento commissariale pari di 27.890.000,00 destinato all'esecuzione di nuovi lavori, oggetto di una perizia di variante e suppletiva allora in corso di definizione, ed alla soluzione della controversia sorta tra l'ente attuatore, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, e l'impresa appaltatrice;

Atteso che l'intervento «Diga per l'utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini minori ed opere complementari» è stato inoltre inserito nel Programma di infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 443 del 2001;

Atteso che il CIPE, con delibera CIPE 48/04, ha assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale un contributo finanziario di € 52.326.639.00 per la realizzazione dell'intervento in parola, ed ha subordinato l'erogazione di detto finanziamento all'attestazione, da parte del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell'avvenuta risoluzione del contenzioso, i cui oneri sono a carico del Commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e l'impresa appaltatrice hanno avviato una procedura arbitrale per la risoluzione del contenzioso che risulta tuttora in corso di svolgimento;

Ritenuto pertanto di dover trasferire alla gestione ordinaria a carico della regione autonoma della Sardegna - Assessorato regionale dei lavori pubblici, il predetto finanziamento commissariale destinato al completamento dell'intervento «Diga per l'utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini minori ed opere complementari», di cui alla richiamata ordinanza n. 337/02;

Atteso pertanto che, conseguentemente, l'attestazione di avvenuta risoluzione del contenzioso, di cui alla citata delibera CIPE 48/04, potrà essere resa dall'assessorato regionale dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna al verificarsi della condizione stessa;

Ritenuto altresì di dover provvedere a trasferire in ordinario, a carico della regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici, le procedure di

erogazione dei compensi residui spettanti alla Commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2409/95, con il trasferimento nel bilancio della Regione stessa delle relative risorse finanziarie commissariali, pari a e 68.727,56, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario governativo;

Ritenuto infine di dover trasferire in ordinario, a carico della regione autonoma della Sardegna assessorato dei lavori pubblici, gli adempimenti conclusivi relativi alla convenzione tra il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e la società Sogesid Spa, per l'implementazione del Piano stralcio di Bacino, le cui risorse finanziarie sono a carico del Ministero delle finanze;

Atteso che si rende necessario, per le finalità della presente ordinanza, che la regione autonoma della Sardegna provveda con atto del competente assessorato regionale della programmazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell'istituzione di specifico capitolo all'interno della esistente Unità previsionale di base UPB S.07.07.005 per l'importo di € 27.958.727,56 ed all'istituzione di specifico capitolo di pari importo nell'unità previsionale di base UPB E421.007, per il riversamento dei fondi commissariali provenienti dalla gestione commissariale;

Ordina:

Art. 1.

Assegnazione finanziamento commissariale

1. È disposto il trasferimento nel bilancio della regione autonoma della Sardegna dei fondi commissariali destinati, con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica n. 337 del 31 dicembre 2002, al completamento ed alla soluzione della controversia insorta con l'impresa appaltatrice dell'opera «Diga per utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini minori ed opere complementari»;

2. È fatto carico alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvedere agli adempimenti conseguenti al trasferimento di cui al precedente punto 1 in conformità a quanto disposto dall'ordinanza commissariale n. 337 del 31 dicembre 2002;

3. La regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà altresì, ad avvenuta risoluzione del contenzioso al rilascio della relativa attestazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla delibera CIPE 48/04 ai fini dell'erogazione del contributo finanziario assegnato all'intervento dalla delibera CIPE stessa;

4. La regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà al completamento delle procedure di erogazione dei compensi residui spettanti alla Commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2409/95, a valere sulle risorse finanziarie commissariali, pari a € 68.727,56, che vengono per tale scopo trasferite nel bilancio della regione stessa;

5. Per le finalità di cui al presente articolo l'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà all'istituzione di specifico capitolo di bilancio all'interno dell'esistente unità previsionale di base, U.P.B. S.07.07.005, (C.D.R. 00.08.01.05) con la dotazione finanziaria di € 27.958.727,56 e provvederà altresì all'istituzione di specifico capitolo nell'U.P.B. E421.007 dello stato di previsione delle entrate dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, con previsione di entrata di pari importo di provenienza dalla gestione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

6. Le eventuali economie di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, accertate dall'assessorato dei lavori pubblici, sono vincolate alla realizzazione di interventi di completamento e/o miglioramento funzionale degli interventi commissariali stessi oppure di interventi urgenti che dovessero rendersi necessari, secondo l'assegnazione che verrà disposta dall'assessorato dei lavori pubblici, sulla base delle priorità emergenziali.

7. Gli stanziamenti istituiti in dipendenza della presente ordinanza sono mantenuti nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

Art. 2.

1. È disposto il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici degli adempimenti conclusivi relativi alla convenzione avente ad oggetto: «Attuazione dell'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 327 del 10 ottobre 2002 e n. 334 del 31 dicembre 2002 per un supporto alla redazione, sviluppo ed implementazione del Piano stralcio di bacino regionale per le risorse idriche» stipulata tra il Commissario governativo e la società Sogesid Spa, a valere sulle risorse di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, erogate direttamente dal Ministero dell'economia e finanze in base ai nulla osta emessi dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, che verranno quindi rilasciati, alle condizioni previste dalla convenzione, dalla regione stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 giugno 2007

Il commissario governativo: SORU

07A07917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Volos (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

La sig.ra Maria Arfè, vice console onorario in Volos (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato d'Italia in Atene);

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario di Volos;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

8) autentica di firma su atti amministrativi (nei casi in cui essa sia prevista dalla legge) vidimazioni e legalizzazioni, solo nei casi di atti gratuiti per loro natura, ex art. 58 decreto del Presidente della Repubblica 200 del 1967;

9) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario di Volos;

10) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso il consolato d'Italia in Atene;

11) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso il consolato d'Italia in Atene;

12) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione del consolato d'Italia in Atene;

13) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice consolato onorario di Volos, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al consolato d'Italia in Atene;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente, limitatamente alle attività gratuite legate all'arrivo e alla partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei connazionali residenti, in coordinamento con il consolato d'Italia in Atene, e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il direttore generale per il personale
MASSOLO

07A07883

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Ragusa/Dubrovnik (Croazia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

Il sig. Frano Bongi, console onorario in Ragusa/Dubrovnik (Croazia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Spalato degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Spalato delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Spalato dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Spalato degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato d'Italia in Spalato);

f) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Spalato della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Ragusa/Dubrovnik;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato d'Italia in Spalato;

h) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Spalato della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Spalato delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Ragusa/Dubrovnik;

j) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Spalato, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato d'Italia in Spalato;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Ragusa/Dubrovnik, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al consolato d'Italia in Spalato;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2007

Il direttore generale per il personale
MASSOLO

07A07884

Soppressione del Vice Consolato onorario in Algeciras (Spagna) e passaggio della sua circoscrizione al Console onorario in Siviglia (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Algeciras (Spagna) è soppresso con decorrenza dal 30 settembre 2007.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato onorario in Siviglia (Spagna), posto alle dipendenze del consolato generale di Madrid, è così modificata a decorrere dal 30 settembre 2007: le province di Siviglia, Cordova, Huelva, Cadice, Badajoz, Cacères (in Estremadura), le città di Algeciras, Tarifa, Los Barrios, San Roque, la Lìnea de la Concepciòn, Castellar de la Frontera, Facinas e Jimena de la Frontiera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il direttore generale per il personale
MASSOLO

07A07885

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 settembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3588
Yen	157,11
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,640
Corona danese	7,4489
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67600
Fiorino ungherese	255,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8225
Nuovo leu romeno	3,3248
Corona svedese	9,3948
Corona slovacca	33,781
Franco svizzero	1,6462
Corona islandese	87,87
Corona norvegese	7,9105
Kuna croata	7,3216
Rublo russo	34,9090
Nuova lira turca	1,7717
Dollaro australiano	1,6553
Dollaro canadese	1,4329
Yuan cinese	10,2585
Dollaro di Hong Kong	10,5897
Rupia indonesiana	12770,68
Won sudcoreano	1274,62
Ringgit malese	4,7680
Dollaro neozelandese	1,9643
Peso filippino	63,381
Dollaro di Singapore	2,0752
Baht tailandese	44,222
Rand sudafricano	9,8628

Cambi del giorno 6 settembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3669
Yen	157,32
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,608
Corona danese	7,4472
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67730
Fiorino ungherese	255,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6991
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8200
Nuovo leu romeno	3,3235
Corona svedese	9,3450
Corona slovacca	33,765
Franco svizzero	1,6427
Corona islandese	88,42
Corona norvegese	7,9075
Kuna croata	7,3225
Rublo russo	35,0700
Nuova lira turca	1,7820
Dollaro australiano	1,6571
Dollaro canadese	1,4433
Yuan cinese	10,3042
Dollaro di Hong Kong	10,6491
Rupia indonesiana	12845,44
Won sudcoreano	1283,72

Ringgit malese	4,7886
Dollaro neozelandese	1,9828
Peso filippino	63,629
Dollaro di Singapore	2,0862
Baht tailandese	44,486
Rand sudafricano	9,8910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07971-07A07970

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Aerre - Revisione ed organizzazione contabile S.r.l.», in Bologna.

Con decreto direttoriale 28 agosto 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Aerre - Revisione ed organizzazione contabile S.r.l.», con sede legale in Bologna, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 02735881209, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, con tassativa esclusione dell'attività di certificazione di conti e bilanci di cui al decreto legislativo n. 88/1992.

07A07840

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006, relativo alla nomina del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il triennio 2006-2009.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2007 è stata modificata la composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006 recante «Nomina del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il triennio 2006-2009», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006.

07A07926

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Remotive»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1543 del 17 luglio 2007

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biofutura Pharma S.p.a. (codice fiscale 05582941000) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma):

Medicinale: REMOTIVE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033860014 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033860026 - «250 mg compresse rivestite» 60 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033860038 - «250 mg compresse rivestite» 100 compresse (sospesa),

è ora trasferita alla società: Aboca S.p.a. (codice fiscale 01704430519) con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (Arezzo).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07869

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mucosolvan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1622 del 23 luglio 2007

Medicinale: MUCOSOLVAN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli 103/C - 50066 Reggello (Firenze) - codice fiscale 00421210485

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

da: «medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco» (SOP);

a: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco» (OTC).

È raccomandabile che per un periodo di un anno l'eventuale pubblicità al pubblico sia limitata alle farmacie ed agli altri punti vendita relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024428017 - «30 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024428068 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 024428070 - «adulti 60 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428082 - «bambini 30 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428094 - «prima infanzia 15 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428132 - «3 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024428157 - «60 mg compresse rivestite» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024428169 - «60 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 024428183 - «60 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"60 mg compresse rivestite" 20 compresse» (A.I.C. n. 024428157), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A07870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zovirax»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1710 del 1º agosto 2007

Medicinale: ZOVIRAX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025298136 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

varia in:

A.I.C. n. 025298136 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A07871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermatop»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1715 del 3 agosto 2007

Medicinale: DERMATOP.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano - codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione AIC/N/V n. 1274 del 17 novembre 2006, concernente l'autorizzazione del medicinale «Dermatop» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2006, pag. 59, è apportata la seguente modifica:

da:

titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5, cap 20100, codice fiscale 00832400154;

a:

titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/B, cap 20158, codice fiscale 00832400154,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029157017 - «0,25% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 029157029 - «0,25% crema lipofila» 1 tubo da 30 g;

AIC n. 029157031 - «0,25% unguento» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 029157043 - «0,25% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029157056 - «0,25% soluzione cutanea» 1 flacone da 100 ml + erogatore (sospesa).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Artrosilene»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1726 del 29 agosto 2007

Medicinale: ARTROSILENE.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 12/A - 20122 Milano - codice fiscale 00791570153.

Variazione A.I.C.:

modifica stampati su richiesta ditta;

aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche;

modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Trattamento sintomatico delle esacerbazioni acute dell'artrite reumatoide, dell'osteoartrosi (quali coxartrosi e gonartrosi), spondilite anchilosante, condizioni periarticolari quali periartriti scapolo-omerali, tendiniti e tenosinoviti, capsuliti e borsiti, dolori lombari di origine muscolo-scheletrica, sciatica, gotta acuta. Controllo del dolore post-operatorio. Trattamento del dolore neoplastico»,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024022170 - «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07873

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 534 del 25 giugno 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil B. Braun».

Nell'estratto della determinazione n. 534/2007 del 25 giugno 2007 relativa al medicinale per uso umano FLUMAZENIL B. BRAUN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2007 vista la documentazione agli atti di questo Ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 037756044/M (in base 10) 14074D (in base 32);

leggasi:

Confezione:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 037756044/M (in base 10) 14074D (in base 32);

dove è scritto:

Produzione:

Hameln Pharmaceuticals GmbH;

Langes Felt 13, 31789 Hameln Germania;

leggasi:

Produzione:

Hameln Pharmaceuticals GmbH;

Langes Feld 13, 31789 Hameln Germania.

07A07875

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 464 del 4 maggio 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ranbaxy».

Nel comunicato di rettifica della determinazione n. 464 del 4 maggio 2007 relativa al medicinale per uso umano LANSOPRAZOLO RANBAXY pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 172 - del 26 luglio 2007 vista la documentazione agli atti di questo Ufficio ovunque ricorrono le parole:

dove è scritto «Lansopraziolo Ranbaxy», leggasi «Lansoprazolo Ranbaxy».

07A07874

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 23 luglio 2007 e riguardano i territori dei comuni di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), San Marco in Lamis (Foggia), Ortanova (Foggia), Palagianello (Taranto), Savignano Irpino (Avellino), Corato (Bari), Valenzano (Bari), Bari, Bari - Frazione di Torre a Mare (Bari), Ripacandida (Potenza). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

07A07826

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-213) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.